

BGE 102 V 235

Bundesgericht (BGE), 1976-10-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_102 V 235](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_102_V_235)

FR: ATF 102 V 235

IT: DTF 102 V 235

Regeste

Regeste Über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung der Versicherten, die als Aushilfskräfte eingestellt wurden, aber dennoch während einer erheblichen Zeitspanne voll beschäftigt werden.

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 23 cpv. 2 LAD "gli assicurati devono attenersi alle prescrizioni sul controllo dei disoccupati che saranno emanate mediante ordinanza, conformarsi alle istruzioni degli uffici del lavoro che loro ingiungono di assumere un'occupazione adeguata o di seguire corsi di rieducazione o di perfezionamento professionali, come pure di cercarsi un lavoro da sé". Presupposto del diritto all'indennità di disoccupazione è, fra quelli richiesti dall'art. 24 cpv. 2 LAD, la prova della perdita di guadagno giusta l'art. 26 della legge medesima. Tale perdita subentra quando la riduzione della durata normale del lavoro raggiunge una determinata proporzione e se nel contempo l'assicurato è idoneo al collocamento (art. 26 cpv. 1 LAD e art. 17 cpv. 1 OAD). Secondo la giurisprudenza, la durata normale del lavoro di un assicurato è, di massima, quella usuale nella sua professione o nel ramo della sua attività. Laddove esiste un accordo particolare fra il datore di lavoro e l'assicurato medesimo sulla durata dell'orario lavorativo e non siano applicabili norme usuali relative alla professione o al ramo d'attività dell'assicurato, la durata individuale del lavoro pattuita serve come elemento di computo per stabilire la perdita di guadagno che dà diritto all'indennità di disoccupazione (STFA 1958, p. 207; DLA 1958 no. 69, 1963 no. 26). Secondo l'art. 29 cpv. 1 litt. e LAD la cassa è tenuta a sospendere il diritto a indennità dell'assicurato che non osserva le prescrizioni sul controllo dei disoccupati o le istruzioni degli uffici del lavoro previste dall'art. 23 cpv. 2 LAD.

E. 2

Postulando il ripristino della decisione amministrativa in lite, l'ufficio ricorrente pone alla base del suo gravame la sentenza 28 dicembre 1955 di questa Corte in re A.C. (DLA 1956 no. 20), secondo la quale nei casi in cui l'assicurato è regolarmente occupato in qualità di ausiliare e presta la sua opera soltanto su richiesta del datore di lavoro, la durata dell'orario lavorativo è da ritenersi normale, rimanendo esclusa in tal caso ogni perdita di guadagno per il tempo nel quale l'ausiliare non è chiamato a lavorare. Tale massima non è applicabile nella fattispecie, per i motivi che seguono. Nella citata sentenza del 28 dicembre 1955 trattavasi di una cassiera ausiliare, la quale già da due anni lavorava alle dipendenze BGE 102 V 235 S. 238 di un grande magazzino soltanto su convocazione del datore di lavoro. Pertanto, ella aveva accettato una occupazione confacente ai suoi bisogni personali, onde il particolare orario di lavoro costituiva per lei quello normale; di conseguenza i periodi della sua inattività non erano assimilabili a periodi di disoccupazione involontaria. Altra è la

situazione di fatto nel caso in esame. Ezio Terrani venne assunto dalla SCMT nel febbraio 1975 in base al contratto di lavoro per il personale ausiliare, contratto del resto approvato da due organizzazioni sindacali e conforme alle condizioni d'impiego aziendali e regionali della SCMT, la quale alla fine del 1975 occupava nel Ticino 285 operai ausiliari. Pur appartenendo a tale categoria, l'opponente venne occupato come macellaio, con orario quasi normale, da febbraio a settembre 1975: ossia in una attività attinente alla professione da lui imparata, confacente alle sue attitudini, controllabile e da lui ragionevolmente esigibile. Che l'opponente, coniugato, con un figlio agli studi, assumendo il lavoro presso la SCMT cercasse un impiego a tempo pieno, trova indiretta conferma nel fatto che nel luglio 1975, quando l'orario di lavoro gli venne ridotto per la seconda volta al disotto della media delle ore mensili del personale fisso, quello stesso mese egli inoltrò domanda d'ammissione all'assicurazione contro la disoccupazione e, dopo le ulteriori drastiche riduzioni dell'orario d'impiego nell'ottobre successivo egli si annunciò immediatamente all'ufficio consortile del lavoro. Ammettere in queste circostanze siccome orario normale di lavoro quello ridotto per mancata occupazione dell'opponente condurrebbe, contrariamente alle disposizioni della LAD, a un trattamento preferenziale dell'assicurato che, se disoccupato dopo aver terminato un lavoro assegnatogli dall'ufficio di collocamento, sarebbe indennizzabile, mentre non lo sarebbe colui che, come l'opponente, da solo e con successo si fosse procurato lui stesso un'occupazione esigibile giusta gli art. 23 cpv. 2 e 29 cpv. 1 lit. e LAD. Occorre pertanto rinviare la pratica alla cassa, perché essa la tratti come se il lavoro compiuto dall'opponente nel 1975 al servizio della SCMT sin dalla scadenza del periodo d'attesa impostogli all'inizio della sua ammissione in detta cassa gli fosse stato assegnato dal competente ufficio di collocamento. Probabilmente, la motivazione qui sopra esposta non avrà, in casi come il presente, effetti pratici molto dissimili da quelli cui avrebbe BGE 102 V 235 S. 239 condotto il criterio enunciato dalla sentenza cantonale impugnata. Tuttavia quest'ultimo richiederebbe dagli organi d'applicazione della LAD difficili considerazioni e apprezzamenti d'ordine congiunturale: esigenza questa cui, ovviamente, è preferibile rinunciare in favore di un criterio legale più semplice e meglio praticabile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.